

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. xxxx del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da

SOCIETA' S(omissis) S.R.L. (c.f.), in persona del legale rappresentante (omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) come da procura agli atti

attore,

contro

BANCA 1(c.f. omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. (omissis) che lo rappresenta e difende per procura in atti,

convenuto,

BANCA 2, (codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena xxxx, gruppo Iva xxxx), a sua volta incorporante la **BANCA 1** (cod. fisc. xxxx), rappresentata, dall'Avv. (omissis). Come da procura agli atti.

avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc).

Conclusioni delle parti: le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia ed insistevano nelle proprie domande eccezioni e difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato la società **S(omissis)**, in persona del legale rappresentante, invitava la **BANCA 1** a comparire dinanzi il Tribunale adito per ivi sentire accogliere le seguenti domande:

“1) Ritenere e dichiarare che la **BANCA 1** ha applicato all'attrice interessi usurari sui conti corrente n. xxx n. xxx e n. xxx.

2) Ritenere e dichiarare, quindi, che non risultavano dovuti gli interessi, le commissioni di massimo scoperto, le spese e competenze varie corrisposte in tutti i periodi di superamento del tasso soglia.

3) In conseguenza, ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto di ripetere ogni somma indebitamente versata nel corso dei rapporti suddetti-così come indicata nella consulenza prodotta e, comunque, in quella somma maggiore o minore che risulterà dalla richiedenda c.t.u.- oltre interessi legali e/o maggior danno, condannando la **BANCA 1** al relativo pagamento.

4) Condannare, inoltre, **BANCA 1** al risarcimento del danno sostenuto dall'attrice per il pagamento delle spese di consulenza di parte, nella misura che verrà quantificata in corso di causa; o in subordine, in via equitativa.

5) Condannare, altresì, la **BANCA 1** al risarcimento del danno sostenuto dall'attrice per le spese di procedura di mediazione, nella misura che si quantificherà in corso di causa, nell'ipotesi in cui la banca non si presenti o non si raggiunga la conciliazione.

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla titolarità dei rapporti giuridici dedotti in giudizio che asseriva essere ricompresi tra le attività e le passività trasferite alla **BANCA 1**.

Parte attrice veniva autorizzata alla chiamata in causa della **BANCA 1**.

Si costituiva in giudizio la terza chiamata **BANCA 1** la quale contestava le domande di parte attrice in quanto infondate e ne chiedeva il rigetto.

Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e depositate note istruttorie, la causa ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo una serie di rinvii, veniva assunta in decisione.

Nelle more il giudizio si costituiva la **BANCA 2**, incorporante della **BANCA 1**. Le domande di parte attrici sono inammissibili e non possono essere accolte.

Nel merito, si precisa che secondo i principi del nostro diritto, chi vuol fare valere un proprio diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

La ricostruzione offerta dagli attori appare troppo generica e la richiesta di CTU, in assenza di elementi di prova a supporto delle domande ed eccezioni formulate sarebbe meramente esplorativa e pertanto inammissibile, come ormai stabilito da costante orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide.

Come disposto dalla Suprema Corte: “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l’onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all’onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell’art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca dei fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 31886719)

“Sicché, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttorie, non essendo la CTU

qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronuncia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta.” (Cass. 24487/19).

Come già esposto dal Giudice nell’ordinanza del 7.03.2017, la mancata produzione dei contratti di apertura dei conti corrente oggetto del giudizio e la mancata indicazione del periodo di conclusione degli stessi non consente di disporre alcuna consulenza tecnica d’ufficio.

Dopo quanto sopra esposto si ritiene che parte attrice non abbia assolto all’onere della prova previsto ex art. 2697 c.c. e, di conseguenza, si rigetta la domanda.

Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalla parte in quanto ultronee.

La condanna alle spese legali segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. xxxx R.G.A.C., così provvede:

Rigetta le domande di parte attrice.

Condanna la S(ommissis) s.r.l. al pagamento delle spese giudiziarie in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi 7.052,00 €, oltre spese vive, cui vanno aggiunti spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 26.09.2023.

IL GIUDICE ONORARIO
(Dott. Maria Rita Cuzzola)